

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 23

Disdetta della Convenzione inerente la partecipazione alle spese di culto, sottoscritta nell'anno 1980 tra il Comune di Cugnasco e la Parrocchia di Cugnasco

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo, al vostro esame e alla vostra approvazione, la disdetta della convenzione di cui a margine.

I - Alcune osservazioni introduttive

Con il documento sopra richiamato, di cui alleghiamo fotocopia e che diamo pertanto come integralmente riprodotto nonché parte integrante del messaggio, l'allora Comune di Cugnasco, e la Parrocchia, stipularono una convenzione che, cfr. art. 5 cpv. 1, giunge a scadenza il 31 dicembre 2009.

Sempre dal medesimo articolo si può segnatamente rilevare che:

- *“la stessa convenzione sarà in seguito rinnovata tacitamente di anno in anno fino a quando una delle parti non ne richiederà la revoca con preavviso di due anni, entro la fine del rispettivo anno civile.”*
- *“In ogni caso la cessione di terreno come all'articolo 4 della convenzione, resta definitivamente acquisita al Comune senza obbligo alcuno di risarcimento.”*

Con l'accordo in narrativa, che in ogni caso esplicherà i propri effetti almeno sino al 31 dicembre 2011, da un lato il Comune, con il versamento di un importo di Fr. 18'000 annui, aderiva al principio della partecipazione alle spese di culto a far tempo dal 1° gennaio 1980 e dall'altro, la Parrocchia, cedeva gratuitamente allo stesso Comune mq. 2681 di terreno da staccare dal mappale No. 11 RFD autorizzando inoltre l'accesso al Cimitero, con veicoli di ogni genere, attraverso il proprio sopra citato mappale.

Da rilevare ancora, in particolare, che richiamati i disposti di cui all'articolo 2 della convenzione, previa ratifica dei rispettivi organi legislativi, il contributo comunale alla Parrocchia è stato successivamente portato da Fr. 18'000.- a Fr. 22'000.- a decorrere dal 1° gennaio 1984, e a Fr. 27'000.- dal 1991.

Di altri aspetti relativi al documento in discussione si dirà, se del caso, nel proseguo del messaggio.

II - Le procedure sinora attuate dal Municipio

Il neo eletto Esecutivo, entrato in carica a tutti gli effetti l'ultima settimana di maggio 2008 dopo le nomine di competenza e l'attribuzione dei dicasteri, ha preso atto nella seduta del 6 ottobre 2008 che in data 31 dicembre 2009 sarebbe giunta a scadenza la convenzione stipulata dall'ex Comune di Cugnasco con la rispettiva Parrocchia.

Già in tale occasione, ritenuto che il tema - comunque, e da un certo profilo, con dei contorni chiaramente definiti - avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito e ripreso in una delle prossime sedute, è parso subito evidente che qualsiasi provvedimento o decisione relativa ai rapporti con la Parrocchia di Cugnasco non avrebbe potuto prescindere da una puntuale valutazione relativa a vincoli o a legami sussistenti anche tra l'ex Comune di Gerra Verzasca e la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano in materia di contributo alle spese di gestione dell'Ente parrocchiale. Dopo alcuni accertamenti preliminari, in una delle successive sedute, si è pertanto dato incarico al Segretario di voler allestire, all'attenzione del Municipio, una relazione in merito. Relazione consegnata al Municipio nella seduta del 16 febbraio 2009 e sulla quale si ritornerà in seguito.

Per quanto riguarda specificamente i rapporti con la Parrocchia di Cugnasco è ancora da segnalare quanto segue:

- ❖ nello scorso mese di marzo vi è stato un primo colloquio, del tutto informale, tra il Presidente del Consiglio parrocchiale e il Capo dicastero interessato; colloquio in occasione del quale si è comunque approfittato per chiedere la presentazione al Municipio dei conti parrocchiali degli ultimi esercizi;
- ❖ i conti consuntivi dal 2003 al 2007, e segnatamente le spese ed i ricavi della Parrocchia suddivisi nelle più importanti voci o categorie (analoga operazione è stata fatta per quella di Gerra Verzasca e Piano) sono poi stati raggruppati in un unico documento da parte del Vice Sindaco e Capo dicastero finanze;
- ❖ infine, in data 13 luglio 2009, ha avuto luogo un incontro "ufficiale" tra una Delegazione dell'Esecutivo di Cugnasco-Gerra e una rappresentanza del Consiglio Parrocchiale; incontro circa i cui contenuti e circa le cui prime conclusioni vi rimandiamo al verbale allegato, pure da considerare parte integrante di questo messaggio.

Rilievo: senza entrare nel merito delle singole voci di spesa si deve osservare che, malgrado i contributi comunali, i conti esaminati chiudono costantemente con dei disavanzi d'esercizio per la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano (abbastanza rilevanti quelli per gli anni 2006 e 2007) e, in generale, con dei disavanzi un po' più contenuti per la Parrocchia di Cugnasco. Fa eccezione per contingenze particolari, a Cugnasco, il risultato dell'anno 2003 che fa riscontrare un avanzo d'esercizio di oltre Fr. 114'000.-.

III - La situazione tra l'ex Comune di Gerra Verzasca e la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano

Già si è avuto modo di osservare nel precedente capitoletto che sarebbe invero risultato impossibile, per il nuovo Esecutivo, concentrarsi sulla convenzione che giunge prossimamente a scadenza, e quindi unicamente sui rapporti con la Parrocchia di Cugnasco, ignorando o dimenticando i vincoli o i legami sussistenti tra l'ex Comune di Gerra Verzasca e l'Ente parrocchiale che assolve i propri compiti pubblici "particolari" (Cfr. E. Ratti, *La Parrocchia, nota a pag. 50*) sull'altra sponda del Riarena e in Valle Verzasca, o meglio sul territorio dell'ex Comune di Gerra Verzasca e su quello delle Gerre di Sotto.

Nell'assunto che tale evidenza sia legittima anche per il Legislativo comunale ci permettiamo, in forma veramente molto sintetica ed estrapolando i dati salienti dalla già menzionata relazione allestita dal Segretario comunale - comunque a disposizione in forma integrale - cercare di riassumere l'iter di questi rapporti dal 1979 a tutt'oggi. Si avrà tra l'altro modo di rilevare come, a breve termine, anche con la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano non si potrà fare a meno di dare avvio ad un discorso legato al contributo comunale o, più in generale, ad una più puntuale e precisa definizione delle relazioni tra i due Enti pubblici.

Ciò sarà ancora a maggior ragione il caso, come del resto già accennato anche in occasione dell'incontro con i rappresentanti il Consiglio parrocchiale di Cugnasco, in vista della realizzazione della nuova Scuola dell'infanzia e, subordinatamente, nell'eventualità di una aggregazione che coinvolga i tutti i Comuni della Valle Verzasca unitamente alle frazioni di Gerra Verzasca e di Lavertezzo Valle.

Dal documento citato si evince infatti, tra l'altro, quanto segue:

- 1979: il Legislativo di Gerra Verzasca approva una convenzione con la quale, in particolare:
 - a) il Comune si assume le spese inerenti il servizio di culto e si "garantisce" due propri rappresentanti in seno al Consiglio parrocchiale;
 - b) la Parrocchia cede al Comune la particella no. 4501 RFD di mq 10'615 in località al Porto e, in usufrutto per la durata di 99 anni, la Casa parrocchiale di Gerra Verzasca con il vincolo di trasformarla in sede di scuola montana e colonia estiva per gli allievi delle scuole consortili rispettivamente per i ragazzi del Comune;
 - c) durata della convenzione: 10 anni con rinnovo tacito di anno in anno.

Rilievi:

- 1) il progetto legato alla casa di Gerra Verzasca non è mai stato realizzato;
 - 2) le spese assunte dal Comune nel periodo tra il 1979 e il 1984 sono state in media di ca. Fr. 43'700.- annui.
- 1986: dopo diverse infruttuose trattative - segnatamente nel 1979 e nel 1983 - il Comune di Gerra Verzasca stipula una convenzione con Locarno attraverso la quale, la Città, si impegna a corrispondere allo stesso Comune un contributo di Fr. 7'000.- da riversare alla Parrocchia. Validità dell'accordo dal 1.1.1986 al 31.12.1990;
 - 1987/1988: il Municipio sottopone al Legislativo di Gerra Verzasca due Messaggi in tema di partecipazione alle spese della Parrocchia. Con il secondo, datato 8.11.1988, si propone la proroga fino al 31.12.1989 della precedente convenzione e lo stanziamento di un contributo di Fr. 44'200.- per l'anno 1989;

- 1989/1990: l'argomento legato ai rapporti Comune / Parrocchia approda di nuovo alcune volte davanti al Consiglio comunale di Gerra Verzasca che, nella seduta del 29.1.1990, aderisce alla proposta municipale di rinunciare, con effetto al 31.12.1989, al diritto di usufrutto e di prelazione a favore del Comune gravante la Casa parrocchiale di Gerra Verzasca. Quanto al contributo alla Parrocchia, si riprende integralmente l'esposto del rapporto menzionato, secondo il quale:

“... a partire dal 1990 si introduce la prassi di riconoscere a questo ente un contributo volontario, non vincolato a nessun accordo. Per il 1990 l'importo è stato fissato in Fr. 25'000.-. Il contributo è determinato, su proposta del Municipio, di anno in anno dal Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione del preventivo comunale. Nel 1998 il contributo è stato ridotto a Fr. 12'500.-, successivamente aumentato a Fr. 20'000.- dal 2000 (decisione del Consiglio comunale del 17.1.2000). Da allora è rimasto invariato“.

“Dal canto suo il Comune di Locarno, con lettera del 12.6.1990, comunica al Municipio di Gerra di aver risolto di aumentare da Fr. 7'000.- a Fr. 10'000.- il contributo annuo alla Parrocchia (in seguito questo contributo verrà poi versato direttamente alla Parrocchia, senza che il Comune faccia da tramite).”

Un ulteriore marcante segno di collaborazione tra i due Enti è certamente rappresentato anche **dal Parco giuochi di Gerra Piano**; struttura con una superficie di circa mq. 2'100, che occupa parte del mappale 147 di proprietà della Parrocchia.

Pure per gli aspetti legati a questa situazione si ritiene opportuno riportare totalmente quanto emerge dal più volte citato rapporto del Segretario:

1. *“L'iniziativa per la realizzazione del parco è da attribuire alla Parrocchia. Il Comune ha stanziato un contributo di Fr. 10'000.-, assumendosi pure l'onere della manutenzione (per prassi e successive decisioni puntuali, nel senso più ampio del termine). Il Cantone ha finanziato l'opera con l'importo di Fr. 7'147.- (su un costo consuntivato di Fr. 47'813.-). L'apertura del parco dovrebbe essere avvenuta nel 1974-75.*
2. *L'unico accordo tra il Comune e la Parrocchia è la dichiarazione dell'8.7.1977 firmata dal Consiglio parrocchiale che recita: “In relazione alla vostra richiesta, ci dichiariamo d'accordo per l'uso esclusivo della part. 147e di Gerra Verzasca e Piano, quale campo e parco da gioco per un periodo di 20 anni”. Alla scadenza del periodo ventennale, non ci sono state trattative o un nuovo accordo tra i due enti.”*

IV - Contributi comunali alle Parrocchie e imposte

Nella relazione riguardante la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano, viene parimenti affrontato, con specifico riferimento ad una decisione del Tribunale federale relativa appunto all'ex Comune di Gerra Verzasca, anche il tema dell'eventuale percentuale d'esonero sull'imposta comunale per singoli contribuenti nel caso in cui i Comuni versino delle prestazioni alle Parrocchie o ad altre Comunità religiose e quando l'importo di questi contributi concorre poi a determinare il fabbisogno comunale che viene soddisfatto con l'applicazione del moltiplicatore d'imposta.

A questo proposito, e almeno per il momento a titolo del tutto abbondanziale, rileviamo che dandosi queste situazioni i cittadini che giusta le norme dell'articolo 49 cpv. 6 della Costituzione federale dichiarano di non appartenere ad alcuna Comunità religiosa beneficiaria di questi versamenti, possono chiederne l'esonero.

La determinazione della percentuale d'esonero sulle imposte deve risultare dal rapporto sussistente tra l'importo delle spese di culto e quello delle uscite totali del Comune.

Ad ulteriore informazione, e tanto per dare un ulteriore termine di confronto e di misura circa questo rapporto percentuale, si può molto approssimativamente indicare che nel caso del Comune di Cugnasco-Gerra, dato un contributo complessivo alle due Parrocchie oscillante tra i Fr. 40/50'000.- e un totale di uscite globali del Comune di quasi 8,5 milioni di franchi (preventivo 2009) la eventuale deduzione sull'imposta comunale per chi ne farebbe richiesta risulterebbe invero parecchio ridotta (circa 0,6%).

Osserviamo tuttavia ancora che, sempre nella sopra richiamata decisione del 17.1.1985, il TF aveva avuto modo di evidenziare come l'articolo 49 cpv. 6 della Costituzione federale *“trova applicazione soltanto se la prestazione comunale - obbligatoria o volontaria - ha carattere culturale, non invece quando sia dimostrato che tale prestazione è il corrispettivo di beni di spettanza della Parrocchia ricevuti o realizzati dal Comune, dovendosi in questo caso ritenere che ogni cittadino sia tenuto a partecipare alle relative spese”*.

Ciò è il caso, riassumendo un po' liberamente alcuni altri considerandi di questa decisione, sino al momento in cui le controprestazioni fornite dalla Parrocchia costituiscono il corrispettivo dell'arricchimento del Comune con l'acquisizione di beni parrocchiali dei quali ogni cittadino può o potrebbe beneficiare. È comunque ovvio che l'onere di tali prove incombe al Comune in quanto, mancando queste prove, tutto quanto viene erogato dal Comune a favore della Parrocchia e per qualsiasi genere di spesa (stipendio al Parroco o ad altri collaboratori, per sopperire alle spese di costruzione e/o di manutenzione di chiese aventi unicamente scopo religioso o destinate unicamente al culto, per la costruzione di una casa parrocchiale ecc.) è altrimenti presunto a copertura delle spese di culto e quindi rientra nel campo di applicazione dell'art. 49 cpv. 6 CF.

Al riguardo si richiama esplicitamente anche la decisione 31.7.1991 del Consiglio di Stato pubblicata su RDAT I/1992 No. 51.

V - I rapporti fra Stato e Chiesa e le relazioni tra Comuni e Parrocchie nel secolo 21°

Per la tranquillità dei Consiglieri comunali e/o di coloro che dovranno o vorranno leggere il presente documento precisiamo subito come, a parte il titolo sicuramente presuntuoso o immodesto, ma anche un po' volutamente provocatorio, il Municipio non ha alcuna intenzione, né ne sarebbe in grado, di addentrarsi in alcun modo in una tematica che, a livello cantonale ha fatto a più riprese scorrere fiumi di inchiostro e non solo.

Il tema, tra l'altro richiamato dalla Commissione della Legislazione nel proprio rapporto sul messaggio no. 5159 del Consiglio di Stato relativo alla Legge sulla Chiesa cattolica, ci offre lo spunto intanto per proporre, al pari della Commissione, questo significativo e, per certi versi folcloristico passaggio di *Giuseppe Martinola, ma anche per richiamare genericamente la folta e interessante bibliografia relativa al conflitto latente tra Stato e Chiesa; *“bibliografia con il grande pregio di far rivivere con intensità un nostro passato che ha toccato tutti gli strati della popolazione”*.

“L'analisi del pensiero politico che, per la vivacità così tipicamente italiana del ticinese, si manifestò con una gamma di variatissima colorazione, dall'integralismo clericale al radicalismo, dal legittimismo al cattolicesimo liberale, dal conservatorismo democratico al liberalismo. Una lunga lotta politica che conobbe dibattiti parlamentari degni perfino di un Paese più grande e più antico. Nell'urto di idee che infiammarono la penna dei nostri avi, magistrati e cittadini, due esigenze fondamentali per la vita ed il progresso dello Stato tennero occupate le menti migliori: le riforme dell'ordine costituzionale e lo spinoso problema delle relazioni tra Stato e Chiesa, che squassò a tratti la vita pubblica, irrequieta e sospettosa (...)”

*Storico e docente / 1908 – 1990

Il titolo “presuntuoso” di questa parte del messaggio offre però anche lo spunto al Municipio, che si è trovato confrontato con la necessità di approfondire l’argomento purtroppo “solo” al momento della preparazione di questo documento, e che ritiene di non potersi esimere dal segnalare la fattispecie al Consiglio comunale che, rispetto al periodo - a cavallo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 - periodo in cui sono state adottate le decisioni relative tanto alla convenzione che qui ci interessa, quanto ai vari atti citati in relazione ai rapporti del Comune di Gerra Verzasca con la Parrocchia, vi sono stati rilevanti e significativi cambiamenti, sia a livello costituzionale che normativo, nel quadro giuridico che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa e, per certi versi, tra i Comuni e le Parrocchie.

Nell’ordine possiamo qui tra l’altro ricordare:

- ⇒ **La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997**, che all’articolo 24 ha ancorato il principio del conferimento dello statuto di corporazione di diritto pubblico alle due entità religiose più importanti del nostro Cantone, ossia la Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata, disponendo che le stesse possano organizzarsi liberamente;
- ⇒ **il Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie** e delle comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992 e il relativo regolamento;
- ⇒ **La Legge sulla Chiesa cattolica del 12.12.2002 e il relativo regolamento del 7.12.2004; Legge e regolamento in vigore, entrambi, dal 1° gennaio 2005.**

Orbene, con specifico riferimento alle Parrocchie in generale, e senza la pretesa di essere esaustivi (per eventuali complementi di informazione si rimanda al Messaggio 5159 del Consiglio di Stato) si può osservare che la “nuova” Legge concretizza in particolare i seguenti aspetti:

- il conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico a Diocesi, Parrocchie e altri Enti o Istituzioni morali eretti dall’Ordinario, con la conseguente libertà, per questi, di possedere beni e compiere atti giuridicamente vincolanti;
- il richiamo all’autonomia e la distinzione tra l’aspetto pastorale e di culto, che non appartengono a questa Legge, e quelli amministrativi-finanziari imposti dalla personalità giuridica di diritto pubblico;
- la conferma dell’Istituto parrocchiale;
- il richiamo alle diverse fonti di finanziamento dell’attività diocesana e parrocchiale;
- una diversa impostazione dei rapporti politici-finanziari tra Parrocchia e Comune politico, nello spirito dei principi di autonomia in precedenza ricordati.

Aggiungiamo ancora che, proprio in considerazione di quanto sopra, la Legge sulla Chiesa cattolica prevede, all’articolo 24, delle norme transitorie del seguente tenore:

- 1) *Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Legge, le Parrocchie procedono all’allestimento di un regolamento e, dove esiste all’adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge;*
- 2) *Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni forma contrattuale esistente tra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente Legge;*
- 3) *L’amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all’articolo 19 è conglobata nell’amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Restano riservati:*

- a) *i diritti dei Capitoli;*
- b) *i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell'Ordinario.*

Per completare quanto precede va ancora ricordato e aggiunto che, a livello cantonale, rimane tutt'ora aperto il tema del finanziamento della Chiesa cattolica. Tema già oggetto di un emendamento in sede di Gran Consiglio al momento della discussione sulla Costituzione cantonale e tema che il Consiglio di Stato ha deciso di non affrontare nemmeno nell'ambito della Legge sulla Chiesa cattolica con la seguente argomentazione: (cfr. il già richiamato Messaggio del 18 settembre 2001):

“È vero che tale tematica avrebbe potuto risolversi direttamente nella presente normativa, essendo chiaro che una Legge che stabilisce i presupposti e le condizioni di esistenza di una realtà istituzionalizzata deve pure indicarne e regolarne gli aspetti finanziari.

Per ragioni di opportunità politica, ma anche per rispettare il principio che ha inteso disciplinare in atti normativi diversi le due Chiese costituzionalmente riconosciute, si è tuttavia preferito indicare, elencandoli, i possibili mezzi di finanziamento delle due Corporazioni e degli Enti o Istituzioni che ad esse fanno capo, lasciando al Cantone, rispettivamente ai Comuni, attraverso atti propri, di liberamente scegliere se e come contribuire.”

VI - Conclusioni

Con il messaggio sottoposto alla vostra attenzione il Municipio ha ritenuto necessario cercare di dare al Legislativo tutta una serie di informazioni che, da un certo profilo, esulano almeno in parte dall'oggetto specifico sul quale il Consiglio comunale è chiamato a deliberare.

La situazione parecchio dissimile sussistente nei rapporti tra i due ex Comuni e le rispettive Parrocchie, unitamente al fatto che in tempi relativamente ristretti la prosaica questione di eventuali contributi comunali alle Parrocchie dovrà nuovamente essere affrontata tanto a livello di Municipio quanto, soprattutto, in sede di Legislativo cui in definitiva spetterà l'ultima parola, richiedeva infatti già a questo momento, secondo l'Esecutivo, la necessità di fornire ampi ragguagli in merito.

Per terminare, pur senza assumere ancora alcuna specifica posizione, il Municipio crede opportuno riprendere, sul tema del finanziamento pubblico della Chiesa cattolica, alcuni stralci o passaggi conclusivi tratti dal già più volte citato Rapporto della Commissione della legislazione.

Si tratta, a nostro avviso, di considerazioni che con tutti gli opportuni adattamenti e con i necessari e ovvii distinguo, possono essere proposte anche nel campo dei rapporti finanziari tra Comune e Parrocchie:

“È comunque evidente, considerata l’evoluzione della Società ed i relativi cambiamenti ad essa collegati - non risparmiando certo la chiesa Cattolica e le sue precedenti capacità di procurarsi le necessarie risorse finanziarie - che il problema relativo al finanziamento della chiesa cattolica dovrà essere affrontato in tempi ragionevolmente brevi. (.....). Una problematica complessa e delicata, quella del finanziamento, ma che occorre risolvere. È opinione diffusa che i tempi siano maturi per una opportuna chiarificazione anche su questo argomento (.....). Occorrerebbe invece riconoscere apertamente l’importanza pubblica e di interesse generale per la società tutta dal ruolo svolto dalle Chiese ed avere la volontà ed il coraggio politico di avviare serie riflessioni per giungere a delle proposte concrete da sottoporre all’opinione pubblica e ai politici per le decisioni di competenza, analogamente a quanto avviene in tutti gli altri Cantoni svizzeri, anche in quelli dove vige un regime di separazione. (.....). La popolazione ticinese, e per essa la sua rappresentanza politica cantonale dovrà saper scegliere, con serenità, se avere una Chiesa cattolica romana “di complemento”, oppure di qualificato riferimento spirituale, con riscontri culturali organizzativi e operativi di altra valenza; nel qual caso non potrà esimersi dall’affrontare il problema del finanziamento.”

Sempre nel solco dell’ informazione e della trasparenza riteniamo doveroso segnalare che:

- il rapporto in discussione non risulta comunque sottoscritto da tutti i membri della Commissione;
- non ci consta sia stato allestito un rapporto di minoranza e, non abbiamo letto i verbali della discussione in Gran Consiglio e questo anche perché, in definitiva, la questione del finanziamento delle Chiese non era esplicitamente in discussione.

Senza scomodare gli storici, e senza riandare ai tempi ed ai modi evocati dal Martinola, è però facile presumere che, in tal caso, qualche campana fuori dal coro avrebbe pur suonato. A sostegno di questa affermazione, oltre ai motivi di “opportunità politica” richiamati nel proprio messaggio da parte del Consiglio di Stato (v. sopra), basterebbe rileggere alcuni tra gli interventi pubblicati da “Coscienza svizzera”, nel volume Costituzione in cammino, edito nel 1989, per quanto riguarda la necessità, o meno, di regolare i rapporti tra Stato e Chiese nella “nuova” Costituzione cantonale; interventi già su questo tema del tutto divergenti e che ci permettiamo portare alla vostra attenzione nell’ordine di pubblicazione.

- ANTONIO GILI - *Introduzione: interferenze tra Cesare e Dio*
- ALBERTO LEPORI - *Perché regolare nella Costituzione i rapporti fra Stato e Chiese*
- ARGANTE RIGHETTI - *Per una visione laica dei rapporti tra Stato e Chiese*
- EUGENIO CORECCO - *I rapporti fra Stato e Chiesa nel Cantone Ticino*
- SILVANO GILARDONI - *La Costituzione ticinese specchio infedele della realtà*

VII - Aspetti procedurali e formali.

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).

Quoziente di voto: per la disdetta della Convenzione, che è equiparata all'abrogazione di un regolamento comunale (articolo 193 cpv. 3 LOC), è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Per le considerazioni che precedono, invitiamo cortesemente il Consiglio comunale a deliberare come segue:

- 1. La Convenzione, conclusa il 15 ottobre 1980 tra l'ex Comune di Cugnasco e la Parrocchia di Cugnasco, inerente la partecipazione del Comune alle spese di culto, è disdetta con effetto al 31 dicembre 2011.**
- 2. Al Municipio è conferito il mandato di negoziare con la Parrocchia di Cugnasco un nuovo accordo convenzionale.**
- 3. Parimenti, il Municipio è pure autorizzato ad avviare con la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano, un discorso legato al contributo comunale e, più in generale, ad una puntuale e precisa definizione delle relazioni tra i due Enti.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**

Allegati:

- Convenzione
- verbale incontro 13.7.2009



ORARIO DI CANCELLERIA:

lunedì e mercoledì	9.00-11.00
martedì e giovedì	14.00-16.00
venerdì	9.00-11.00 17.00-19.00

CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI CUGNASCO INERENTE LA
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CULTO

ART. 1 PRINCIPIO

Il Comune di Cugnasco, sulla base delle decisioni del Consiglio Comunale del 25 agosto 1980, aderisce al principio della partecipazione alle spese di culto della Parrocchia, a partire dal 1. gennaio 1980.

Quale contropartita, la Parrocchia si impegna a non più prelevare, per la durata della presente convenzione, l'imposta di culto, ma è libera di chiedere ai parrocchiani un contributo volontario per la copertura delle spese.

ART. 2 MISURA

Il Comune si impegna a versare, annualmente alla Parrocchia, un contributo quale partecipazione alle coperture delle spese di culto pari a Fr. 18'000.--, pagabile al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. Le parti, previa ratifica dei rispettivi e reciproci organi legislativi, potranno modificare questo importo, con effetto a partire dall'inizio di ogni anno civile, tenuto conto dell'andamento delle finanze comunali d'un canto e del fabbisogno per coprire le uscite di carattere ordinario della Parrocchia dall'altro canto.

ART. 3 DIRITTO AD ESSERE RAPPRESENTATI

Il Comune ha il diritto ad essere rappresentato in seno al Consiglio Parrocchiale da due suoi delegati, designati dal Consiglio comunale, nella sua prima seduta dopo il rinnovo dei poteri comunali.

Gli stessi restano in carica per la durata del periodo legislativo.

ART. 4 SISTEMAZIONE PARTICELLARE

La Parrocchia cede gratuitamente al Comune, mq. 2681 di terreno da staccare dal mappale Nr. 11 RFD i quali vanno aggiunti al mappale Nr. 17 RFD (cimitero) attualmente già di proprietà comunale, e meglio come al piano di mutazione Nr. 620, del 17 settembre 1979, allestito dal geometra Claudio Terribilini in Gordola.

La Parrocchia autorizza inoltre il Comune ad accedere al mappale Nr. 17 RFD attraverso il mappale Nr. 11 RFD con veicoli di ogni genere per esigenze di manutenzione, posa lapidi o qualsiasi altra bisogna.

Sul terreno oggetto di cessione, il Comune si impegna a creare, a proprie spese, un parco comprendente:

- area riservata al gioco del pallone (non competitivo)
- area riservata allo svago dei bambini

La destinazione dell'area è vincolata per la durata di trenta anni. Nel caso in cui il Comune, durante il periodo trentennale, dovesse utilizzare questo terreno per altri scopi pubblici, si impegna a prevedere, in altra ubicazione, una analoga zona di svago pubblico.

ART. 5 DURATA

La presente Convenzione entra in vigore retroattivamente al 1. gennaio 1980 e sarà valida fino al 31 dicembre 2009.

La stessa sarà in seguito rinnovata tacitamente di anno in anno fino a quando una delle parti non ne richiederà la revoca, con preavviso di due anni, entro la fine del rispettivo anno civile.

In ogni caso la cessione di terreno come all'art. 4 della presente Convenzione, resta definitivamente acquisita al Comune senza obbligo alcuno di risarcimento.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione fa stato a partire dal 1. gennaio 1980 ed è allestita in dieci copie firmate all'originale.

E' riservata l'approvazione da parte delle competenti Autorità superiori, Civili ed Ecclesiastiche.

La presente Convenzione, comprensiva della modifica apportata dal legislativo comunale, nel testo agli atti, è stata approvata dal Consiglio comunale di Cugnasco nella seduta del 25 Agosto 1980 e dalla Assemblea Parrocchiale di Cugnasco nella sua riunione del 4. Ottobre 1980.

Le parti qui presenti si firmano:

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

D. Giulieri
.....

F. Rezzonico
.....

(D. Giulieri)

(F. Rezzonico)

Per il Consiglio Parrocchiale

Il Presidente

Il Segretario

E. Cerutti
.....

Marco Bravo
.....

(E. Cerutti)

(Marco Bravo)



VERBALE

Luogo e data: **Cugnasco, 13 luglio 2009**

Presenti: **Diego Giulieri** (vice Sindaco), **Raffaele Trochen** (Municipale),
Marco Calzascia (Municipale)

Segretario: **Silvano Bianchi**

INCONTRO CON IL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI CUGNASCO

Sono presenti i signori

- **Francesco Bravo**
- **Corrado Orelli**
- **Paolo Panscera**

rappresentanti del Consiglio parrocchiale di Cugnasco.

Introduce il tema il Municipale signor Trochen, sostenendo la necessità di favorire degli incontri regolari tra enti pubblici: purtroppo rimangono concreti quando c'è una necessità, complice soprattutto gli innumerevoli impegni che gravano sul Municipio.

La vigente Convenzione tra la Parrocchia e l'ex Comune di Cugnasco, entrata in vigore il 1° gennaio 1980, viene a scadere il 31 dicembre 2009. Con l'attuale Convenzione la Parrocchia di Cugnasco percepisce attualmente un contributo annuo di Fr. 27'000.-. L'articolo 5 del documento, in particolare il cpv. 2, stabilisce che la *“La stessa sarà in seguito rinnovata tacitamente di anno in anno, fino a quando una delle parti non ne richiederà la revoca, con preavviso di due anni, entro la fine del rispettivo anno civile”*. Per quanto concerne i rapporti tra il nuovo Comune e la Parrocchia la situazione è lineare essendo di fronte a una Convenzione che il Comune, al momento, altro non potrà fare che disdire entro al fine del corrente anno per il 31 dicembre 2011, ritenuto che per i prossimi due anni continueranno gli attuali i rapporti convenzionali.

Per i rapporti tra il Comune e la Parrocchia di Gerra la situazione è esposta in modo succinto ai presenti dal signor Trochen, estrapolandola dal rapporto steso dal Segretario comunale il 12 febbraio 2009. Attualmente si opera pertanto, se così si può dire, in regime aconvenzionale. Attualmente il Comune versa alla Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano un contributo annuo di Fr. 20'000.-, rimasto invariato dal 2000. Rispetto a Cugnasco, a Gerra vi sono una decina di contribuenti che hanno formalmente rinunciato al culto e che hanno quindi chiesto una riduzione dell'imposta comunale (percentualmente variante tra 1,19% e l'1,49%) per quella parte di imposte corrispondente ai contributi comunali alla Parrocchia.

Questa situazione deriva da una sentenza del Tribunale federale riguardante proprio la fattispecie. Sempre riguardo ai rapporti con la Parrocchia di Gerra, si inserisce il discorso dell'uso del parco giochi. La struttura venne realizzata dalla Parrocchia nel 1974-75, vi fu un finanziamento da parte del Comune ed un sussidio cantonale. Il rapporto tra i due enti circa l'uso del terreno da parte del Comune quale parco giochi, si basa unicamente su una dichiarazione dell'8 luglio 1977 firmata dal Consiglio parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano il quale si dichiara d'accordo per tale destinazione per un periodo di venti anni. Dopo questa scadenza non c'è stata nessuna evoluzione della situazione.

Il signor Bravo prende atto che la convenzione avrà una fine. Si spera, possano continuare i rapporti attuali tra il Comune e la Parrocchia.

Il signor Orelli auspica che possano essere continuati i rapporti di collaborazione. L'ideale è che possa essere rinnovata la vigente convenzione mediante un nuovo atto valido il più a lungo possibile, valutando la possibilità di rivedere l'importo del contributo.

Sempre il signor Bravo, sui conti della Parrocchia di Cugnasco (riferimento: il consuntivo 2008) rileva i seguenti dati: le offerte rappresentano il 30% delle entrate, il 26% è la partecipazione della Parrocchia di Gerra alle spese del Parroco, il contributo comunale è il 25%, mentre il rimanente 14% delle entrate sono rappresentate dagli affitti delle proprietà parrocchiali. sul fronte delle uscite lo stipendio al Parroco rappresenta circa il 40% delle uscite.

Il vice Sindaco Giulieri commenta i conti della Parrocchia di Cugnasco. Da parte del Municipio c'è sicuramente la volontà di principio per la stipulazione di una nuova convenzione a corto-medio termine (massimo cinque anni) che possa garantire un contributo ragionevole alla Parrocchia che gli consenta di chiudere in modo decoroso i propri conti. Mancando una contropartita patrimoniale non risulta possibile concludere una convenzione a lungo termine. D'altro canto la valutazione del nuovo accordo con la Parrocchia deve anche considerare le finanze comunali. Riconosce che i rapporti tra il Comune e i due enti parrocchiali vanno pure visti nell'ottica che i monumenti della Chiesa o altri edifici di culto, rappresentano un patrimonio culturale a disposizione dell'intera popolazione.

Partendo dalla constatazione che la Parrocchia non ha altra contropartita da offrire, il signor Trochen annota che per le relazioni con la Parrocchia di Gerra ci sarà da valutare la situazione del parco giochi in relazione alle necessità di spazio per la nuova scuola dell'infanzia e, di riflesso, i rapporti con il Comune di Locarno che dovrebbe partecipare alla realizzazione della nuova struttura. Per quanto concerne il Comune la situazione dei rapporti con la Parrocchia di Gerra va pure valutata nel contesto del progetto di aggregazione in Valle.

Il signor Calzascia sottolinea la bontà del servizio offerto dalla Chiesa a parte della popolazione. Chiede quale situazione potrebbe presentarsi in caso di reintroduzione dell'imposta parrocchiale. Il signor Bravo conferma che questa possibilità esiste, all'infuori di una validità convenzionale. Se fosse necessario lo si può fare, anche se da parte della Parrocchia non c'è assolutamente nessun entusiasmo a procedere in questo senso. Il signor Orelli si esprime sull'aspetto che l'attività della Chiesa favorisce i contatti sociali tra la popolazione. L'attuale Convenzione risulta senz'altro favorevole, economicamente, per ambo le parti anche se esiste un margine tra il valore del terreno ceduto dalla Parrocchia al Comune (parco giochi) e la controprestazione del Comune.

Il signor Bravo sottolinea la più ampia disponibilità della Parrocchia per continuare ad avere buoni rapporti con il Comune di Cugnasco-Gerra, situazione che ha sempre contraddistinto in passato i rapporti con l'ex Comune di Cugnasco.

L'incontro si conclude con l'auspicio da parte del Consiglio parrocchiale che si arrivi al rinnovo della convenzione. Da parte sua il Comune è disponibile ad aiutare finanziariamente la Parrocchia di Cugnasco. In questo ampio contesto il Municipio deve vedere il futuro tenendo pure presente la definizione dei rapporti con la Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano.

La Cancelleria invierà al Consiglio parrocchiale di Cugnasco un esemplare del presente verbale.

Silvano Bianchi